

S T A T U T O

ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ

E' costituita l'Associazione denominata: "**ECM Quality Network**" - *Associazione Provider ECM per il miglioramento e la qualità dei Provider e del Programma di Formazione Continua nel Settore Salute*, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

All'attività della stessa possono partecipare, previa associazione, tutte le società e/o enti, sia di diritto privato che di diritto pubblico, che abbiano conseguito e mantengano l'accreditamento provvisorio o definitivo di provider nel settore dell'Educazione Continua in Medicina.

All'attività dell'associazione, inoltre, possono partecipare anche, previa associazione o anche accordo di collaborazione, tutte le società scientifiche e le associazioni di studio e ricerca in ambito scientifico che abbiano negli scopi statuari la formazione dei professionisti della salute.

L'associazione svolgerà l'attività e perseguirà gli obiettivi di seguito indicati:

- miglioramento costante della qualità e dell'indipendenza della formazione continua nel settore salute in tutte le forme e per tutte le professioni sanitarie per le quali la stessa può essere svolta;
- sviluppo delle potenzialità della formazione continua nel settore salute attraverso la collaborazione costante ed il confronto tra tutte le componenti facenti parte della categoria dei fruitori e di quella dei produttori della stessa;
- sviluppo del confronto costruttivo per il miglioramento della qualità e dell'indipendenza della formazione continua nel settore salute con le componenti scientifiche (Università, Società Scientifiche, Aziende Sanitarie, Ordini Professionali delle professioni sanitarie, etc.) e con le aziende farmaceutiche, anche al fine di individuare ulteriori strumenti che assicurino l'indipendenza da interessi commerciali dell'offerta formativa ed il

mantenimento dei ruoli dei singoli soggetti coinvolti nell'organizzazione degli eventi formativi così come delineati dalla normativa settoriale via via vigente;

- creazione ed aggiornamento di un codice deontologico volto ad assicurare la qualità e l'indipendenza dell'attività nel rispetto di principi dettati dalla normativa di settore;
- costante confronto con gli enti pubblici dotati di competenze nell'ambito dell'ordinamento settoriale della Formazione Continua in Medicina sia a livello Territoriale che Nazionale, oltre che Internazionale (Università, Società Scientifiche, Aziende Sanitarie, Ordini Professionali delle professioni sanitarie, etc.);
- attività rivolta alla promozione dell'attivazione della Consulta Nazionale di cui all'art. 20 dell'Accordo Stato Regioni in materia di "formazione continua nel settore salute" e partecipazione quale membro della stessa in rappresentanza dei provider;
- creazione ed implementazione dei rapporti internazionali che consentano di rapportare l'attività di provider ECM nel territorio italiano con analoghe attività svolte da altri soggetti autorizzati in altri paesi europei o extraeuropei al fine di trarne elementi di conoscenza, confronto ed eventuale azione rivolta al miglioramento dell'attività dei soci e degli associati;
- creazione ed implementazione dei rapporti con le istituzioni europee ed extraeuropee in materia di formazione nel settore salute al fine trarne elementi di conoscenza, confronto ed eventuale azione rivolta al miglioramento dell'attività dei soci e degli associati ed ottenimento per gli stessi anche di eventuali risorse di qualsiasi genere (economiche, professionali, scientifiche, etc.) utili all'implementazione ed al miglioramento delle proprie attività;
- Realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento per i soci e gli associati e per le figure specializzate del team di lavoro delle aziende provider;
- sviluppo delle conoscenze dei soci e degli associati e ricerca finalizzata all'implementazione responsabile, da parte di soggetti dotati di competenza specifica, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutte le attività proprie del provider o connesse alle stesse;
- tutela dei diritti e degli interessi dei soci e degli associati, intesi quali appartenenti alla categoria dei provider ECM accreditati presso A.GE.NAS. o qualsiasi altro ente pubblico dovesse essere in futuro abilitato a tanto;

- collaborazione, ove occorra anche con la stipulazione di specifici accordi, con altre federazioni, associazioni o/o enti pubblici e/o privati, ivi incluse le associazioni di pazienti, ai fini della realizzazione degli obiettivi e delle attività specificate ai punti precedenti del presente articolo;
- instaurazione ed implementazione dei rapporti con soggetti che svolgono attività mediatica nelle diverse forme esistenti, al fine di rendere quanto più possibile di dominio pubblico il ruolo del provider nell'ambito della formazione continua nel settore salute;
- instaurazione ed implementazione di attività editoriali per la realizzazione di riviste online, manuali, linee guida, procedure, etc.;
- partecipazioni ad eventuali campagne, anche educazionali e di prevenzione, a tutela della salute pubblica su singole tipologie di malattie, al fine di sviluppare un ruolo professionale quali soggetti istituzionalmente preordinati alla tutela della salute pubblica attraverso l'organizzazione di eventi che assicurino l'indipendenza dell'informazione scientifica e l'elevata qualità della stessa;
- creazione di un sito internet attraverso il quale divulgare pubblicamente la propria attività, dotato di un settore riservato ai soci ed agli associati al fine di consentire agli stessi la fruizione di servizi forniti dall'associazione;
- stipula di convenzioni per la fruizione da parte dei soci e degli associati di servizi per l'acquisto o l'utilizzo di beni, anche sotto forma di gruppo di acquisto, utilizzabili per la propria attività di provider.

L'associazione potrà, inoltre, compiere le seguenti attività:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o che comunque si dovessero trovare nella sua disponibilità, anche temporanea;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, nazionali od internazionali, che si ispirino agli stessi valori ed obiettivi di settore;
- compiere qualsiasi attività sia necessaria alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente atto costitutivo.

ART. 2. PATRIMONIO E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

- le rendite sul patrimonio dell'associazione;
- i contributi sociali annualmente versati da ciascun socio od associato;
- i proventi netti delle pubblicazioni proprie dell'Associazione o delle manifestazioni organizzate dalla stessa;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e depositi in favore dell'Associazione;
- ogni altra entrata non preclusa dalla legge e non in contrasto con lo scopo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione in nessun caso può essere diviso tra i soci, neanche in forme indirette o tramite la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà diviso tra i soci al momento della deliberazione di scioglimento.

ART. 3. SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

La sede dell'Associazione è stabilita in Roma, alla via Augusto Riboty n. 21, presso Symposia s.r.l..

La sede dell'Associazione potrà essere mutata con delibera del Consiglio Direttivo da assumersi con voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti.

ART. 4. SOCI ED ASSOCIATI

I soci sono i singoli provider ECM dotati di accreditamento provvisorio o definitivo da parte di A.GE.NAS. o di qualsiasi altro ente pubblico a tanto abilitato anche in futuro, che abbiano fatto richiesta di entrare a far parte dell'associazione e che abbiano ottenuto su tale richiesta la deliberazione positiva del consiglio direttivo dell'associazione.

Possono essere membri dell'associazione anche le società e le associazioni scientifiche; queste ultime, poi, possono anche semplicemente mantenere rapporti di collaborazione gratuita e costante per il raggiungimento degli scopi dell'associazione che siano comuni ai propri, nonché su specifici aspetti od ambiti delle rispettive attività.

Sulla richiesta di entrare a far parte dell'associazione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione alla prima riunione utile con maggioranza semplice, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi minimi previsti dal presente statuto.



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

Il Consiglio Direttivo mantiene, nel valutare la richiesta, assoluta libertà di giudizio nell'ammissione o meno di un nuovo associato, in relazione alla valutazione di comunanza di interessi dello stesso con quelli dell'Associazione, senza necessità alcuna di motivazione dei voti favorevoli o contrari espressi.

Ogni singolo socio indicherà formalmente all'associazione, a mezzo pec, la persona fisica che intratterrà i rapporti con la stessa ed eserciterà tutte le attività e le prerogative del soggetto associato; tale persona fisica sarà anche la destinataria di qualsiasi comunicazione, anche formale, che l'associazione dovesse inviare al socio ed a tal fine dovrà essere indicata una specifica pec alla quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni formali.

La persona fisica indicata sarà per l'associazione l'unico interlocutore in nome, vece e conto del socio e tale prerogativa dello stesso permarrà fino al momento in cui lo stesso socio designante non avrà indicato formalmente all'associazione un'altra persona, sempre a mezzo pec e con un termine di preavviso di almeno quindici giorni derogabile soltanto in casi eccezionali o di forza maggiore. Il socio, pertanto, si assume la responsabilità di qualsiasi eventuale ritardo nella indicazione di un soggetto diverso quale interlocutore dell'associazione.

Il Provider socio rimarrà impegnato direttamente da qualsiasi azione e/o comportamento posto in essere dalla persona fisica delegata che agirà in nome e per conto dello stesso, con delega di rappresentanza all'interno dell'associazione.

L'assunzione della qualità di socio è a tempo indeterminato.

Ciascun socio, tuttavia, ha diritto di recedere in qualsiasi momento da tale qualifica a mezzo di formale comunicazione a mezzo pec, da inviarsi all'indirizzo dell'associazione con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di recesso il singolo socio rimane obbligato al versamento del contributo per l'intera annualità nella quale il recesso stesso è stato comunicato.



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

I soci e gli associati, poi, si distinguono nelle seguenti specifiche categorie:

- soci fondatori, che sono quei provider che sono sottoscrittori dello statuto o che hanno formulato richiesta di associazione nei primi trenta giorni successivi alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari, che assumono la qualifica in periodo successivo ai trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione;
- associati sostenitori, persone fisiche o giuridiche che sono occupate o svolgono attività costante nell'ambito della Formazione Continua in Medicina;
- associati che svolgo costantemente attività di segreteria organizzativa nell'ambito di eventi sottoposti alla regolamentazione ed alle norme proprie della Formazione Continua in Medicina;
- associati portatori di interesse che offrono servizi e strumenti a supporto dell'attività di Formazione Continua in Medicina.

I soci ordinari possono acquisire la qualifica di soci fondatori solo ed esclusivamente per particolari e comprovati meriti in favore dell'attività dell'associazione, a seguito di apposita delibera dell'assemblea assunta con il voto favorevole di due terzi degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare membri onorari e membri sostenitori, senza diritto di voto e senza obbligo di versamento di quote, persone e/o società e/o associazioni e/o enti pubblici o privati in ragione del loro apporto qualificato ai principi ispiratori dell'associazione, nonché per l'ausilio prestato sotto qualsiasi forma all'attività della stessa.

ART. 5. QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa che dovrà essere versata nell'anno successivo da ciascuna tipologia di socio e da qualsiasi tipologia di associato, così come individuate nel precedente articolo, viene fissata per ciascuna annualità dal Consiglio Direttivo che la determina con apposita delibera da assumersi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

L'ammontare della quota dovrà essere comunicato ai soci ed agli associati entro trenta giorni dalla data di sua deliberazione e sarà dovuto da ciascun socio ed associato che nell'anno di riferimento dello stesso abbia fatto parte dell'associazione anche per un periodo inferiore all'intera annualità.

La quota associativa dovrà essere corrisposta da ciascun socio o associato entro e non

oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il mancato regolare pagamento anche di una sola annualità di quota associativa costituisce giusta causa di esclusione del socio o dell'associato, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo il concretizzarsi dell'inadempimento e previo avviso al socio o all'associato dell'avvio del procedimento, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per l'invio di una memoria a propria difesa.

ART. 6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci e gli associati hanno i seguenti diritti:

- partecipare alle adunanze e manifestazioni indette dall'Associazione in situazione di parità di condizioni;
- ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall'Associazione;
- fruire di tutti i servizi che l'Associazione dovesse offrire nel corso del tempo;
- essere rappresentato per la tutela degli interessi e dei diritti della propria categoria nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- avere libero accesso al sito internet dell'Associazione, ivi incluso l'accesso alla parte del sito che dovesse essere riservata al servizio dei soci o degli associati;
- soltanto per i soci, esprimere il proprio voto sugli argomenti e sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione assembleare.

I soci e gli associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto e tutte le eventuali disposizioni che gli organi dell'Associazione dovessero emettere per disciplinare le attività della stessa, nonché di tenere gli uni nei confronti degli altri e dell'associazione un comportamento sempre improntato a lealtà, probità e correttezza in ogni e qualsiasi ambito od attività comunque correlata alla vita ed ai fini dell'associazione stessa.

I soci e gli associati hanno altresì il dovere di provvedere tempestivamente alla corresponsione della quota annuale.

ART. 7. ESCLUSIONE DEI SOCI E DEGLI ASSOCIATI

I soci e gli associati possono essere esclusi per morosità o indegnità rispetto ai fini perseguiti dall'Associazione previsti dal presente Statuto o, limitatamente ai soci, per il venir meno del requisito soggettivo della qualifica di provider ECM. L'esclusione viene deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo previo esame delle difese scritte che il socio o l'associato deve far pervenire a tale Organo su invito dello stesso. L'esclusione del socio o



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

dell'associato decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di esclusione.

ART. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

L'Organo di Controllo e i Revisori dei conti, ove ricorrano i presupposti per la loro nomina.

ART. 9. ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci, i quali hanno diritto di voto nell'ambito della stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci e degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato a tutti i soci e gli associati, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo pec all'indirizzo indicato da ciascun associato all'atto dell'associazione.

L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto richieda una maggioranza più elevata.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea di

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

- constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Il voto nel corso delle assemblee, sia che si tengano in presenza o in tele e/o video conferenza, potrà essere previsto e realizzato con strumenti informatici che consentano il controllo dei risultati e la segretezza dell'espressione di volontà.

È ammesso il voto per delega, ma il rappresentante di ciascun associato non potrà votare per delega per più di tre altri soci.

Qualora il rappresentante di un associato dovesse essere titolare di più di tre deleghe dovrà rinunciare a quelle in eccedenza scegliendo quali soggetti rappresenterà in assemblea. Le deleghe oggetto di rinuncia da parte del delegato non potranno essere conteggiate ai fini del calcolo dei presenti all'assemblea.

ART. 10. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1.- elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
 - 2.- può eleggere, ove ne ricorrano i presupposti, un Organo di Controllo ed i Revisori dei conti;
 - 3.- formula le direttive per l'attività dell'Associazione anche su proposta del Consiglio Direttivo;
 - 4.- procede all'esame ed all'approvazione del rendiconto annuale di gestione dell'Associazione;
 - 5.- delibera le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
 - 6.- delibera su qualsiasi atto od attività eccedente l'ordinaria amministrazione;
 - 7.- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.
- Per tutte le altre fattispecie l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti all'Assemblea.

ART. 11 – PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, è fissato nella misura di un decimo dei soci iscritti, con un minimo di cinque membri e sempre in numero dispari fino ad un massimo di nove componenti.

Almeno un membro del Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i rappresentanti delle società scientifiche qualora vi siano almeno cinque soci con tale qualifica.

È membro di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente (Past President) per tutta la durata del mandato del successore. In caso di dimissioni del Past President subentra al suo posto il candidato non eletto che, nell'ultima elezione, abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea; ciascun socio dispone di tanti voti quanti sono i consiglieri da eleggere e di un voto per l'elezione del Presidente, da esprimere nominativamente. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

I soggetti che intendono candidarsi alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo devono presentare la candidatura nei termini stabiliti dal Regolamento elettorale, corredata da un documento programmatico.

Al fine di poter essere eletto come consigliere direttivo, così come per assumere la carica di Presidente e Tesoriere, è necessario rivestire la carica di legale rappresentante o di socio del Provider ed è necessario che quest'ultimo sia iscritto da almeno tre anni all'associazione e che sia titolare della qualifica di provider definitivo.

Nel solo caso di società scientifiche ed enti pubblici iscritti da almeno tre anni all'associazione e che siano titolari della qualifica di provider definitivo, poi, possono essere candidati alla carica di componente del consiglio direttivo, Presidente o Tesoriere, i soggetti formalmente designati dal Provider associato mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso e trasmessa all'Associazione nel termine per la presentazione delle candidature così come previsto dal Regolamento Elettorale.

In entrambi i casi sopra indicati, l'anzianità di tre anni del Provider dovrà essere posseduta alla data dell'assemblea elettiva, intendendosi in questo caso per tale il giorno nel quale viene espresso il voto.

Per ciascun socio, in ogni caso, non potrà esserci più di un candidato alla carica di componente del Consiglio Direttivo o più di un eletto alle cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere o componente dello stesso Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venga meno la qualifica di legale rappresentante pro tempore o di socio di un provider il consigliere decade automaticamente dalla carica e non si procede all'integrazione dell'organo, che pertanto opererà con i consiglieri rimanenti fino alla scadenza naturale.

I membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limitazioni al numero dei mandati consecutivi. Il Past President affiancherà il nuovo Presidente fornendo allo stesso l'ausilio che gli verrà richiesto, senza assumere poteri di rappresentanza della società.

Ulteriori norme riguardanti l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente sono contenute nel Regolamento Elettorale dell'associazione che deve essere approvato dall'assemblea.

ART. 12.- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle singole iniziative ed azioni volte al conseguimento ed alla tutela degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, avrà il compito di:

- formare e presentare all'Assemblea il rendiconto annuale di gestione;
- nominare tra i propri membri il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale;
- adempiere gli altri compiti stabiliti dallo Statuto;
- deliberare su qualsiasi iniziativa o azione dell'Associazione, nonché sulla realizzazione di qualsiasi evento, progetto o attività individuando di volta in volta tra i propri componenti o tra i rappresentanti dei soci, nonché tra gli associati, i soggetti responsabili della realizzazione e dell'attuazione di quanto deliberato.

In casi specifici e nell'eventualità di necessità di specifiche professionalità, poi, il Consiglio Direttivo potrà affiancare ai soggetti responsabili dei professionisti esterni, stipulando con gli stessi apposite convenzioni che assicurino la tutela dei principi di competenza ed economicità, ovviamente riferiti alla singola fattispecie.

ART. 13 - COMPOSIZIONE ED ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente uscente (Past President) e dai Consiglieri eletti dall'assemblea.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere dell'Associazione possono essere conferiti anche a rappresentanti di soci che non siano Consiglieri Direttivi.

Qualora non rivestano la carica di Consigliere, il Segretario ed il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed al fine di rendere edotti i partecipanti in relazione a precipue attività o atti di rispettiva competenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei propri componenti; nel caso in cui lo stesso sia composto da tre consiglieri, invece, per la validità della riunione sarà necessaria la presenza di almeno due di loro.

Per la nomina del Segretario e del Tesoriere il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per tutte le altre fattispecie di propria competenza il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla singola riunione.

In caso di parità di voti, quello del presidente varrà il doppio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte nel



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

corso dell'anno e previa convocazione a mezzo pec almeno quindici giorni prima della riunione; la convocazione avverrà a data ed orario fissi, senza la previsione di una seconda convocazione.

In caso di urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio Direttivo anche con un preavviso inferiore, fino ad un solo giorno, specificando nella convocazione le ragioni dell'urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche in video o teleconferenza a scelta insindacabile del Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica, con la specificazione che nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre consiglieri compreso il presidente sarà necessaria la richiesta di almeno due dei componenti dell'organo.

Nel caso di riunione del Consiglio Direttivo per tele o video conferenza si osserveranno le medesime modalità e requisiti previsti nel presente statuto per la tenuta delle assemblee nella stessa modalità.

ART. 14 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è conferita al Presidente, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell'Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie e per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed allo stesso sono conferiti tutti i poteri e le prerogative indicate specificatamente nel presente statuto.

ART. 15 - COMPETENZE DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento dei suoi compiti ed opera in aderenza a quanto da quest'ultimo disposto, cura l'invio ai soci ed agli associati degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell'Associazione, provvede alla tenuta del libro dei soci ed organizza le manifestazioni di carattere generale.

Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione, cura gli adempimenti a tanto connessi, ha la gestione, disgiuntamente con il Presidente, dei conti correnti bancari



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

e/o postali dell'Associazione con facoltà di compiere tutte le relative operazioni, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuazione di prelievi e versamenti, nonché di emissione di assegni ed effettuazione di bonifici.

Il Tesoriere, inoltre, è il soggetto deputato ad operare sui conti correnti bancari dell'Associazione tramite banca online, ragione per la quale sarà l'unico depositario di tutte le password, pin e/o dispositivi consegnati dagli Istituti di Credito o generati dai sistemi informatici o dalle app su smartphone.

Qualsiasi apertura o chiusura di conto corrente dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE DEI CONTI

Le funzioni di controllo sono espletate dal Collegio sindacale, composto da 1 (uno) o 3 (tre) membri, o dal Sindaco Unico.

Qualora ricorra la necessità di nomina dell'organo di controllo, il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale saranno nominati dall'Assemblea ordinaria.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite per le società per azioni.

Il Sindaco unico ed almeno uno dei membri del Collegio sindacale deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, tra gli iscritti negli albi professionali di cui al D.M. 29/12/2004 n. 320, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Se all'Organo di controllo è attribuita la funzione di Revisore dei conti, tutti i membri devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dall'assunzione della carica; alla scadenza, i Sindaci possono essere riconfermati.

I membri del Collegio sindacale o il Sindaco Unico partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.

Qualora uno o più componenti venissero a mancare per qualsiasi motivo, i soci fondatori provvederanno tempestivamente alla loro sostituzione.



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dall'assunzione della carica e viene nominato dall'assemblea.

Alla scadenza il Revisore può essere riconfermato.

Il Revisore dei conti provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, esamina i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, esprime giudizi sull'adeguatezza dell'assetto finanziario ed organizzativo dell'associazione in relazione alle iniziative avviate ed agli impegni assunti.

La funzione di Revisore dei conti può essere esercitata dall'Organo di controllo di cui sopra, nel qual caso l'attribuzione può avvenire con l'atto di nomina o con atto successivo.

ART. 17- FINANZIAMENTO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le rendite di cui all'art. 2.

L'esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo ed un Bilancio Preventivo per l'approvazione. L'Assemblea Generale dovrà essere convocata per l'approvazione entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 18 - AUTONOMIA PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'Associazione risponde solo delle obbligazioni assunte dalla stessa, ferma restando la responsabilità di legge.

ART. 19. MODALITÀ PER LO SCIoglIMENTO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto a votazione dell'Assemblea, la cui deliberazione è validamente assunta con la maggioranza assoluta del numero dei soci aventi diritto al voto.

Il relativo verbale assembleare sarà redatto da notaio.



ECM Quality Network

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA (RM)
segreteria@ecmqualitynetwork.it | www.ecmqualitynetwork.it

La proposta di scioglimento può essere formulata:

- dal Consiglio Direttivo, previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
- dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due liquidatori che sostituiscono il Presidente ed il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione.

I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci e gli associati, o tra alcuno di essi e l'Associazione, in merito alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.